Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 25 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 maggio 1984, n. **153.**

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, allo scopo di conseguire consistenti risparmi nella gestione del servizio in parola e di ridurre conseguentemente il fabbisogno finanziario dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni d'incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle stesse contabilità speciali devono direttamente affluire le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato.

2. I tesorieri o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'espletamento dei relativi servizi.

3. Con decreti del Ministro del tesoro sono disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente comma 1, e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

4. Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente comma 3, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 del presente decreto, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto.

2. Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

3. Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole «per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare» sono sostituite dalle parole « per un importo superiore al 4 per cento dell'ammontare » e le parole « che costituisce il limite del 6 per cento » sono sostituite dalle altre « che costituisce il limite del 4 per cento ». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: « Ove venga accertato che le disponibilità degli enti presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del 4 per cento, le aziende di credito sono tenute a calcolare sulle disponibilità eccedenti un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti ed a versare il relativo importo al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro ».

Art. 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 marzo 1984, n. 37.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 11

TABELLA *A*

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi di comuni e di province.

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore. di Garda, di Como.

Gestione governativa ferrovia Padana

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Istituto superiore di sanità.

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA *B*

Regioni a statuto ordinario e speciale; province autonome di Trento e di Bolzano.

Aziende municipalizzate di trasporto.

INPS.

ENPAS.

INAIL.

Istituto postelegrafonici.

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.

Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Cassa conguaglio per il settore telefonico.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Cassa conguaglio zucchero.

Ente nazionale risi.

Cassa per il Mezzogiorno.

Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

Mediocredito centrale.

Aereo club d'Italia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale sementi elette.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Jockey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.

Fondo bombole di metano - Roma.

SVIMEZ.

Società degli Steeple-chases d'Italia.

Lega navale italiana.

Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA).

Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA).

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Enti provinciali per il turismo.

Automobile club d'Italia e delegazioni provinciali.

Consorzio canale Milano-Cremona-Po.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo acquedotto pugliese.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia.

Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto « Giannina Gaslini » - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona.

Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano.

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Ente zona industriale di Trieste.

Istituto agronomico per l'Oltremare.

Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.

Istituto per gli studi di politica internazionale.

Commissariato anticoccidico di Catania.

Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto nazionale di alta matematica.

Ente siciliano di elettricità.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio idrovia Padova-Venezia.

Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi » - Trieste.

Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Federazioni sportive nazionali.

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

DECRETO-LEGGE 24 maggio 1984, n. **154**.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonché delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte delle persone fisiche nonché delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche agli effetti della dichiarazione congiunta a norma dell'articolo 17, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, posseduti nell'anno 1983 o per la presentazione, ai sensi della lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, del certificato modello 101, è prorogato al 30 giugno 1984 nei confronti delle persone fisiche alle quali il certificato predetto viene rilasciato dalle direzioni provinciali del tesoro.

2. Il medesimo termine è prorogato all'8 giugno 1984 nei confronti delle persone fisiche diverse da quelle indicate nel comma precedente e delle società e associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 10

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Alvignano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alvignano (Caserta) — al quale la legge assegna 20 membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale ai sensi delle vigenti norme, il predetto bilancio doveva essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Caserta, con decreto n. 446 del 2 marzo 1984, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute, fissate nei giorni 17 e 27 marzo 1984 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del bilancio 1984.

Pertanto, la sezione di controllo, con provvedimento n. 657 del 29 marzo 1984 nominava un commissario *ad acta* che in data 5 aprile 1984, approvava il bilancio di previsione 1984.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alvignano (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Donadio.

Roma, addì 2 maggio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Alvignano (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alvignano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Donadio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1984

PERTINI

SCALFARO

(2641)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 1984.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies*, della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1983 mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1984, potrà essere concessa relativamente alle importazioni di caffè di cui alla voce 09.01A della tariffa doganale, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta.

La maggiore dilazione comporta il pagamento per il periodo eccedente i primi trenta giorni di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LONGO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2712)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 maggio 1984.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Torino nei giorni 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 27 e 30 marzo 1984.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte d'appello di Torino, in data 8 maggio 1984, con la quale si comunica il mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la detta corte nei giorni 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 27 e 30 marzo 1984, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Torino nei giorni 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 27 e 30 marzo 1984, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio medesimo o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(2709)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 gennaio 1984, n. **155.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente produttori selvaggina, in Roma.

N. 155. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente produttori selvaggina, in Roma, eretto in ente morale con personalità di diritto privato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1984
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 28

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **156.**

Autorizzazione alla Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario, in Conegliano, ad alienare un immobile.

N. 156. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene fissato in L. 640.000.000 il nuovo prezzo base di vendita dell'immobile di proprietà della Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario, in Conegliano (Treviso), consistente in un terreno in comune di Conegliano, denominato « Podere Ferrera », situato fra viale Italia, viale A. Volta e il canale Ferrera, per una superficie complessiva di Ha 1.63.32, censito nel nuovo catasto terreni del comune di Conegliano, foglio 22, partita 1118, mapp. 87 di Ha 0.17.48, mapp. 99 di Ha 0.16.30, mapp. 1003 di Ha 1.29.54, autorizzata all'alienazione con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, n. 1169.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1984
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO 6 febbraio 1984, n. **157.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di Liberazione, inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate, in Roma.

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato il nuovo statuto della Associazione nazionale combattenti della guerra di Liberazione, inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate, in Roma, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1964, n. 648.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1984
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 26

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Il Ministero degli affari esteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, relativa alla « Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo », sentito il parere delle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, acquisita l'autorizzazione prevista dal quarto comma dell'art. 25 sopra citato da parte del Consiglio dei Ministri

Comunica

che sono state raggiunte, con i singoli Paesi della Comunità europea, le intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi stessi.

(2787)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ISGEV - Industria scientifica generale elettromeccanica Vicenza, con sede e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lames, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Massarosa ora Fin Mass, con sede in Massarosa (Lucca), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano e C., in Tortona (Alessandria), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Germaine Monteil, in Milano e stabilimento in Buccinasco (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat veicoli industriali, in Torino, stabilimenti, uffici e centri commerciali in tutta Italia, è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, in Casalnuovo di Napoli, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Guida Vincenzo - Industria mobili, in Angri (Salerno), è prolungata per altri sei mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Casa di cura privata Villa Maria, in San Paolo Belsito (Napoli), è prolungata per altri sei mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Quinto e Manfredi, in Matera, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ottica scientifica roveretana, in Volano (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Austeras, in Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Welko industriale, con sede in Milano e stabilimento in Spino d'Adda (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Microel, con sede e stabilimento in Tribiano (Milano), è prolungata al 2 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mara magica, con sede e stabilimento in Melagnino (Cremona), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchima - Oleochimica Maurizio di Porto Torres, è prolungata al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SA.RE.CO., con sede e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cardinal, in Torino, è prolungata al 18 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salaraile ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar, in Isola delle Femmine (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cem - Calzaturificio Etruria, in Marsciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perfecta, in Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.E., in Zola Predosa (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 agosto 1983 al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.I.A. di Repetto Pietro e C., in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Antonio D'Anna e C., in Mugnano di Napoli, è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pentole Moneta, in Casalnuovo di Napoli (Napoli), e stabilimento in Arpaia (Benevento), è prolungata al 29 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ultravox, in Milano e sede amministrativa e stabilimento in Caronno Pertusella (Milano), è prolungata al 26 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo e Figlio, in Pavia, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Nuove acciaierie, in Pisogne (Brescia), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osimi Frigerio, in Cormano (Milano), è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonda, in Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Martex S.p.a., in Verrone (Vercelli), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla San Cesario di Cologno Monzese S.p.a., in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capperi - Settore trasporti, con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime, in Milano, uffici lavori in Cagliari, cantieri vari in Sardegna e continente, è prolungata al 26 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituo nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura G. Abate e figli, in Sandigliano (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco, in Arconate (Milano), è prolungata al 30 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Donati laterizi, in San Giuliano Terme (Pisa), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ponzio sud, in Pineto (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padula Giacinto e Figli, in Materia, è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, sede in La Spezia e cantiere navale in Pietra Ligure (Savona), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.LA.MEC., sede in Torino e stabilimento in Salassa (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.B. - Industria veneta biscotti, in Milano e stabilimenti di Bovolone (Verona), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, in Chienes (Bolzano) e stabilimento in Castelnovetto (Pavia), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cainelli Tullio, in Volano (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isaria-Merlet, in Merano (Bolzano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pan Electric mediterranea, con sede legale in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara) e stabilimenti in Alghero (Sassari), Cameri (Novara), Carvico (Bergamo) e cantieri in varie regioni d'Italia, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pierantozzi e Caccavalle, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pierantozzi e Caccavalle, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pierantozzi e Caccavalle, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983, od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984, è prolungata per altri tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 10 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli) impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984, è prolungata per altri tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio F.lli Doretti, in Massa e Cozzile (Pistoia), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Favretto, in Pino Torinese (Torino), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac già S.p.a. Sanac, in Genova, stabilimento in Genova-Bolzaneto, è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Fresco di Fresco A. e C., in Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piemonte meccanica, in Torino, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, in Caronno Pertusella e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 31 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli, in Pavia, è prolungata al 12 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite elettrodomestici, in Napoli-Barra, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.B. - Industria veneta biscotti, con sede in Milano e stabilimento di Bovolone (Verona), è prolungata al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Dispral, in Trieste, servizio mensa presso stabilimento di Monfalcone S.p.a. Italcantieri, è prolungata al 13 maggio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar, unità mensa aziendale presso stabilimento di Cameri (Novara) della S.p.a. Fiat-Iveco, è prolungata all'11 dicembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cosmental di Morilli Luigi, in Recanati (Macerata), è prolungata al 12 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grasso Angelo, gestione mense aziendali, con sede in Aprilia presso Pozzi Ginori, in Gaeta (Latina), è prolungata al 9 luglio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla TAE, con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 20 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino e stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 4 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12. agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CMC di Carmen Monetti, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lari Annunziata di Lucca, è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laterila S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimenti in Crevalcore (Bologna), Villesse-Gorizia. Castelmella (Brescia), S. Martino Buon Albergo (Verona e Belfiore d'Adige (Verona), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza di Potenza, zona industriale, è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivarossi, con sede e stabilimento in Sagnino (Como), è prolungata al 5 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Confezioni Learco in Vecchio di Mugello (Firenze), e prolungata al 14 marzo 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano e C., in Tortona (Alessandria), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tintoria emiliana Stefani e C. in Ubersetto di Spezzano Modenese (Modena), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sacotex S.r.l., con sede e stabilimento in Bagnara di Gruaro (Venezia), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di'ntegrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Austeras, in Verona, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laser, in Misterbianco (Catania), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mulier, in Torino, è prolungata al 16 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Oscam, in Solaro (Milano), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Harrold's, con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Massarosa ora Fin Mass, con sede in Massarosa (Lucca), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchima - Oleochimicamaurizio di Portotorres, è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ottica scientifica roveretana, in Volano (Trento), è prolungata al 25 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime, in Milano, uffici lavori in Cagliari, cantieri vari in Sardegna e continente, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonda di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cardinal, in Torino, è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco di Arconate (Milano), è prolungata al 30 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura G. Abate e Figli, in Sandigliano (Vercelli), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 giugno 1981, è prolungata per altri tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cosmetal di Morilli Luigi, in Recanati (Macerata), è prolungata al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grasso Angelo, gestione mense aziendali, con sede in Aprilia presso Pozzi Ginori, in Gaeta (Latina), è prolungata all'8 ottobre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tae, con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 22 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino e stabilimento d'Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laterila S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimenti in Crevalcore (Bologna), Villesse-Gorizia, Castelmella (Brescia), S. Martino Buon Albergo (Verona) e Belfiore d'Adige (Verona), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivarossi, con sede e stabilimento in Sagnino (Como), è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano e C., in Tortona (Alessandria) e prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tintoria emiliana Stefani e C. in Ubersetto di Spezzano Modenese (Modena), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Austeras, con sede in Verona, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mulier, in Torino, è prolungata al 17 marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Harrold's, con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 5 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime, in Milano, uffici lavori in Cagliari, cantieri vari in Sardegna e continente, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.B. - Officine termotecniche Breda, ora S.p.a. O.T.B. partecipazioni, in Bari, è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco di Arconate (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henkel, in Lomazzo (Como) e stabilimenti in Lomazzo e Fino Mornasco (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grasso Angelo, gestione mense aziendali, con sede in Aprilia presso Pozzi Ginori, in Gaeta (Latina), è prolungata all'8 gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tea, con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mulier, in Torino, è prolungata al 17 giugno 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Hermanas di Bitonto (Bari), è prolungata al 23 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle cooperative operanti nell'area dei comuni di Caivano, Acerra, Marigliano, Napoli, Nola e S. Vitaliano (Napoli), impegnati nella manutenzione e sistemazione del bosco di Capodimonte di Napoli «Progetto itinerari turistici» e di opere idrauliche connesse alla realizzazione del progetto di disinquinamento del golfo di Napoli in località Regi Laghi, resisi disponibili dal 28 marzo 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1983, è prolungata per altri tre mesi (26 marzo 1984-24 giugno 1984).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2501-2502)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino alla stessa facoltà dell'Università di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1984, registro n. 25, foglio n. 230, il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, alla cattedra di diritto costituzionale e successivamente, con delibera 25 novembre 1976, n. 374, trasferito alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Fabrizio Ciapparoni, alla cattedra di storia del diritto canonico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

(2682)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Eraclea

Con decreto 7 maggio 1984, n. 60024, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 550, censito nel catasto del comune di Eraclea al foglio 1, mappale 41, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Basso Piave, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(2582)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 25 maggio 1984.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 16 maggio 1984 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi fissata per il 25 maggio 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni con scadenza a tre mesi è di lire 96,65 e quello dei buoni con scadenza a sei mesi è di L. 93,30, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(2789)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 22 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1691,750	1691,750	1692 —	1691,750	—	1691,52	1691,500	1691,750	1691,750	1691,75
Marco germanico	616,430	616,430	616,70	616,430	—	616,41	616,400	616,430	616,430	616,42
Franco francese	200,490	200,490	200,40	200,490	—	200,50	200,520	200,490	200,490	200,48
Fiorino olandese	547,740	547,740	547,90	547,740	—	547,83	547,930	547,740	547,740	547,75
Franco belga	30,330	30,330	30,35	30,330	—	30,33	30,332	30,330	30,330	30,33
Lira sterlina	2351,500	2351,500	2350,50	2351,500	—	2351,60	2351,700	2351,500	2351,500	2351,50
Lira irlandese	1896,400	1896,400	1895,75	1896,400	—	1896,45	1896,500	1896,400	1896,400	—
Corona danese	168,230	168,230	168,28	168,230	—	168,24	168,250	168,230	168,230	168,23
E.C.U.	1380,500	1380,500	1380,90	1380,500	—	1380,75	1381 —	1380,500	1380,500	1380,50
Dollaro canadese	1307 —	1307 —	1308 —	1307 —	—	1307,04	1307,090	1307 —	1307 —	1307 —
Yen giapponese	7,261	7,261	7,27	,261	—	7,26	7,259	7,261	7,261	7,27
Franco svizzero	746,640	746,640	74/ —	746,646	—	746,62	746,600	746,640	746,640	746,65
Scellino austriaco	87,734	87,734	87,72	87,734	—	87,63	87,740	87,734	87,734	87,74
Corona norvegese	216,700	216,700	216,80	216,700	—	216,62	216,740	216,700	216,700	216,70
Corona svedese	209,450	209,450	209,70	209,450	—	209,41	209,370	209,450	209,450	209,45
FIM	291,200	291,200	291,25	291,200	—	291,30	291,400	291,200	291,200	—
Escudo portoghese	12,080	12,080	12,10	12,080	—	12,11	12,150	12,080	12,080	12,08
Peseta spagnola	11,030	11,030	11,07	11,030	—	11,03	11,035	11,030	11,030	11,03

Media dei titoli del 22 maggio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	52,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	86,850
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,100
» 10 % » » 1977-92	89,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	92,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,550
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,900
» » » TR 2,5% 1983/93	107,450
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	100,100
» » » » 1-10-1982/84	100,025
» » » » 1-11-1982/84	100,200
» » » » 1-12-1982/84	100,400
» » » » 1- 1-1983/85	100,175
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	100,075
» » » » 1- 4-1983/85	100,050
» » » » 1- 5-1983/85	100,400
» » » » 1- 6-1983/85	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/86	99,950
» » » » 1- 3-1982/86	101 —
» » » » 1- 5-1982/86	101,400
» » » » 1- 6-1982/86	101,350
» » » » 1- 7-1982/86	100,750
» » » » 1- 8-1982/86	100,800
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1982/86	100,821
» » » » 1-11-1982/86	100,500
» » » » 1-12-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1983/86	99,375
» » » » 1- 8-1983/86	99,325
» » » » 1- 9-1983/86	99,400
» » » » 1-10-1983/86	99,800
» » » » 1- 1-1983/87	100,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,625
» » » » 1- 4-1983/87	100,575
» » » » 1- 5-1983/87	100,450
» » » » 1- 6-1983/87	100,450
» » » » 1- 7-1983/88	100,125
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
» » » » 1-10-1983/88	100,175
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,800
» » » 18 % 1- 1-1985	101,100
» » » 17 % 1- 5-1985	101,450
» » » 17 % 1- 7-1985	101,525
» » » 17 % 1-10-1985	101,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,650
» » » » 1983/90 11,5 %	100,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1691,625
Marco germanico	616,415
Franco francese	200,505
Fiorino olandese	547,835
Franco belga	30,332
Lira sterlina	2351,600
Lira irlandese	1896,450
Corona danese	168,240
E.C.U.	1380,750
Dollaro canadese	1307,045
Yen giapponese	7,260
Franco svizzero	746,620
Scellino austriaco	87,737
Corona norvegese	216,720
Corona svedese	209,410
FIM	291,300
Escudo portoghese	12,115
Peseta spagnola	11,032

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso a quattro posti di coadiutore

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967 n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordimento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1971, con il quale è stata approvata la tabella dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 che stabilisce i programmi degli esami dei concorsi di ammissione nel ruolo delle singole carriere del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge n. 312 dell'11 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva del Ministero, quarta qualifica funzionale;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno la prova scritta e quella pratica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, quarta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) godimento dei diritti politici;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, via Solferino n. 32, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

Dalla domanda dovrà risultare altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopra indicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata op-

pure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. La data delle prove scritta e pratica, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove d'esami, saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *luglio* 1984 *e saranno portate a conoscenza degli ammessi al concorso anche per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio medesimo. Agli stessi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta e in quella pratica.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di un dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di merito è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi Via Solferino n. 32 Roma, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'attuale possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella graduatoria.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e n. 1077/1970.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi Via Solferino, 32 Roma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito presentare in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo. I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicu-

rezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanti i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4 del precitato art. 10.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggetti a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, quarta qualifica funzionale.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 142

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello - le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito) nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . residente dal (1) . . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . ., n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, quarta qualifica funzionale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data della scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perché . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . di . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

oppure:

Non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale) . . . . telefono . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di 5 anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano state concesse amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nella ex carriera esecutiva, qualifica di coadiutore in prova, del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonché l'idoneità all'uso delle macchine di ufficio.

Gli esami si effettuano sul seguente programma:

PROVA SCRITTA
(durata massima 5 ore)

Componimento in lingua italiana su un tema di cultura generale.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

La prova pratica di dattilografia comprende: scrittura dattilografica di un brano scelto dalla commissione esaminatrice, alla velocità di 180 battute al minuto per la durata di dieci minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo; una copia del brano prescelto è distribuito a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Durante la prova non è permesso il cambiamento del foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Per l'espletamento della prova sono utilizzati brani prescelti di volta in volta dalla commissione prima dell'inizio delle operazioni di esame.

I brani devono essere, di volta in volta, diversi e della stessa lunghezza.

COLLOQUIO

A) Aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

B) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi amministrativi.

C) Nozioni elementari di statistica.

D) Diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

E) Nozioni generali sulle attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Visto, *il Ministro del bilancio*
e della programmazione economica
LONGO

(2546)

Concorso a tre posti di segretario

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, con il quale sono state approvate — con effetto dal 1° gennaio 1978 — le tabelle dei ruoli organici del Ministero stesso, relativamente alle carriere direttiva (per le qualifiche inferiori a primo dirigente), di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

Visto il decreto del Presidente del Consigilo dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 novembre 1983, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 che stabilisce i programmi degli esami dei concorsi di ammissione nel ruolo delle singole carriere del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Riconosciuta la necessità di indire un concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova del ruolo del personale della ex carriera di concetto del Ministero, sesta qualifica funzionale;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sesta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma d'istruzione secondaria di secondo grado;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dall'Amministrazione del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) possesso della cittadinanza;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato condanne penali;

6) il titolo di studio;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio a dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo in Roma.

La data e l'ora delle prove scritte e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno, saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 9 luglio 1984 e saranno portate a conoscenza degli ammessi al concorso anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 5.

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) nozioni di economia politica, scienza delle finanze e contabilità di Stato;

3) princìpi di statistica;

4) attribuzioni e organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le prove scritte verteranno sulle materie richieste ai numeri 1) e 2), mentre il colloquio comprenderà tutto il programma.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e giuridiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data altresì facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato allo estero.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenura la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 1) e 6), nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti di buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) del presente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento di diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti dichiarati indigenti dalla competente autorità hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati segretari in prova nel ruolo della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sesta qualifica funzionale.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 140

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate dovranno indicare, dopo il proprio, il cognome del marito) . . . . . . nato . . . . . a . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . ., n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sesta qualifica funzionale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perché . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'elevazione).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto alle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . . di . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (4);

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . . . ., oppure non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale) : . . . . numero tel. . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(2645)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di policattedra di urologia (per le esigenze della cattedra di patologia urologica) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di patologia urologica - istituto policattedra di urologia, Policlinico Umberto I, Roma, viale del Policlinico, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(2702)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica funzionale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di gerontologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazzale Europa n. 1, 34127 Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La prova pratica si svolgerà il giorno 6 luglio 1984, alle ore 9, presso l'istituto di anatomia umana normale, viale Manzoni n. 16, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(2703)

Avviso di rettifica al concorso a due posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università di Padova. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 131 del 14 maggio 1984).

Nel concorso citato in epigrafe dove è scritto: « diploma di geometra o di perito *industriale* », deve intendersi: « diploma di geometra o di perito *industriale edile* ».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(2704)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1984, n. 18.
Legge generale in materia di opere e lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 28 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Obiettivi

Con la presente legge la Regione disciplina e coordina la programmazione delle iniziative in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, ai fini di un equilibrato sviluppo del territorio e detta norme intese a razionalizzare e a snellire le procedure e le modalità di intervento nel settore.

Art. 2.
Ambito di intervento

Le norme della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, con o senza intervento finanziario della Regione, ad esclusione degli interventi di competenza dello Stato.

La Regione può promuovere tutti gli interventi necessari all'acquisizione, alla realizzazione e all'efficienza funzionale delle opere, in coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa, di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, ed in conformità alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
Soggetti attuatori

I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:

la Regione, nei limiti previsti dall'art. 9;
gli enti locali territoriali;
gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i consorzi pubblici e le comunità montane;
le società pubbliche e a partecipazione pubblica, istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

I programmi degli interventi di competenza regionale sono coordinati, anche mediante apposite convenzioni, con quelli di competenza dello Stato e degli enti locali territoriali, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE

Art. 4.
Procedure di programmazione

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici, ed i programmi di intervento annuali e pluriennali.

Il piano pluriennale ha una validità di tre o cinque anni e, comunque, non superiore a quella del piano regionale di sviluppo e viene aggiornato annualmente.

La giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta la proposta di piano pluriennale e/o di aggiornamento del medesimo, con i programmi di intervento annuali e pluriennali, al consiglio regionale, che l'approva contestualmente al bilancio.

Art. 5.
Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici

Il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici per le finalità di cui all'art. 1, definisce:

1) gli obiettivi di assetto e di sviluppo della dotazione di opere pubbliche nel territorio della Regione da perseguire nel periodo di validità del piano;

2) gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi e relative priorità di settori e tipologia di opere;

3) i soggetti direttamente o indirettamente interessati alle realizzazioni ed i necessari coordinamenti fra gli stessi;

4) il quadro di riferimento finanziario che indichi la prevedibile disponibilità di risorse per il periodo di validità del piano, tenuto conto dei programmi della Cassa depositi e prestiti e delle condizioni e possibilità di accesso al sistema creditizio.

Art. 6.
Programmi di intervento annuali e pluriennali

Il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici viene attuato mediante programmi annuali e pluriennali che determinano le condizioni di realizzazione degli interventi. In particolare i programmi annuali e pluriennali indicano, tenuto conto dei piani e dei programmi di settore:

1) i criteri di programmazione e di priorità degli interventi;

2) gli interventi di opere pubbliche strutturali ed infrastrutturali da realizzare a cura della Regione e quelli da realizzarsi a cura di altri soggetti pubblici e privati, con l'indicazione dei prevedibili tempi e costi, della localizzazione, della valutazione dell'impatto ambientale, della dotazione progettuale e della dimensione delle aree acquisite e da acquisire;

3) il piano di finanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi previsti, comprendente:

a) la ripartizione delle risorse disponibili fra i tipi di intervento finanziario di cui al successivo art. 10;

b) la misura, le condizioni finanziarie e le modalità di erogazione dei contributi.

Art. 7.
Criteri per la formazione del piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e dei programmi di intervento annuali e pluriennali.

Il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici, con i programmi di intervento annuali e pluriennali ed i loro aggiornamenti, sono predisposti in base alle indicazioni circa la consistenza del fabbisogno, che derivano:

a) dai rilevamenti dello stato di fatto e dalla verifica dello stato di attuazione dei programmi precedenti;

b) dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi degli enti locali previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

c) dalle previsioni degli strumenti amministrativi di programmazione degli enti locali, ed in particolare, per quanto riguarda i comuni, del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di cui all'art. 37-*bis* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

d) dai programmi pluriennali di intervento e di spesa approvati dai comitati comprensoriali.

Il piano pluriennale e i programmi di intervento annuali e pluriennali comprendono anche i lavori, le opere pubbliche e di interesse pubblico programmati autonomamente con proprie risorse dai soggetti di cui all'art. 3. Gli interessati sono tenuti a dare comunicazione dei programmi di intervento, che intendono realizzare, nelle forme e con le procedure stabilite dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 32.

Art. 8.
Attività di promozione per la predisposizione dei piani e dei programmi d'intervento

Per l'attuazione della presente legge la giunta regionale, avvalendosi del comitato regionale per le opere pubbliche di cui al titolo IV, promuove e coordina:

1) studi di fattibilità e consulenza sulle opere di interesse regionale;

2) la predisposizione di regolamenti, capitolati generali e speciali di appalto e disciplinari tipo;

3) la definizione di standards tipologici, tecnologici, ed economici relativi a tipi e componenti edilizi ed alle soluzioni tecnologiche di impianti e di attrezzature;

4) l'unificazione delle procedure istruttorie degli uffici regionali centrali e periferici;

5) tutte le modalità di concorso organizzativo previsto dall'art. 14.

La giunta regionale provvede alla raccolta, all'aggiornamento ed all'elaborazione dei dati fisici e finanziari relativi alle opere pubbliche d'interesse regionale che usufruiscono o non di contributo da parte della Regione.

Titolo III

OPERATIVITA'

Art. 9.
Modalità di intervento

Gli interventi di cui alla presente legge possono essere realizzati direttamente dalla Regione o dai soggetti di cui al precedente art. 3.

La Regione può intervenire direttamente per le opere di interesse interregionale e regionale, rilevanti ai fini dell'attuazione degli obiettivi del piano regionale di sviluppo.

La Regione, su richiesta specifica dei comuni, può anche intervenire direttamente nei casi di somma urgenza o di pronto intervento.

In tali casi la Regione provvede avvalendosi preferenzialmente delle proprie strutture ovvero degli enti strumentali regionali.

La Regione, per l'attuazione degli interventi, può fornire ai soggetti di cui al precedente art. 3 i concorsi finanziari ed organizzativi di cui ai successivi articoli.

Art. 10.
Interventi finanziari

La Regione concede contributi in capitale, contributi costanti in annualità e presta garanzie fidejussorie, fino al 100 % dei costi di realizzazione delle opere.

Nel piano pluriennale di intervento e nei programmi annuali, di cui i precedenti articoli 5 e 6, sono determinati la misura ed il tipo di concorso, nonché le modalità e le condizioni di ammissione e di erogazione delle agevolazioni regionali.

Art. 11.
Contributi in capitale

I contributi in conto capitale possono essere erogati, fino alla costituzione di un fondo di rotazione da istituirsi con apposita legge, nella misura del 30 % del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli enti o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta; un 30 % del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30 % dei lavori in contratto; un ulteriore 30 % a presentazione dello stato finale; il 10 % od il minore importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

L'erogazione del contributo in conto capitale può essere disposta in una unica soluzione nei casi di acquisizione di immobili e di opere infrastrutturali, con l'obbligo della presentazione di idonea documentazione che attesti l'acquisita disponibilità dei beni stessi.

Art. 12.
Fidejussioni e contributi in annualità

La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali e da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo, con:

a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui al precedente art. 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;

b) contributi in annualità per le sole opere che non beneficiano del finanziamento creditizio da parte della Cassa depositi e prestiti e/o per le quali lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale o di specifiche leggi di settore.

La Regione concede altresì contributi in annualità e presta garanzie fidejussorie a società di intervento o consorzi appositamente costituiti per la realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

La Regione concede agli enti di cui all'art. 3 anche contributi annui per contratti di locazione finanziaria (leasing), appositamente stipulati per la realizzazione di opere previste nei piani e nei programmi di cui agli articoli 5 e 6 e nei limiti fissati dall'art. 10.

Art. 13.
Contributi suppletivi

La Regione può concedere contributi suppletivi per aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo di appalto, lavori imprevisti, danni di forza maggiore, tacitazione di riserve, revisione dei prezzi contrattuali.

La giunta regionale prevede annualmente, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, gli importi necessari per tali maggiori oneri.

Sull'ammissibilità a contributo delle maggiori spese decide la giunta regionale. Per importi superiori a 100 milioni ovvero al 50 % del costo progettuale dell'opera è obbligatorio il parere del comitato regionale per le opere pubbliche.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte dei soggetti attuatori, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano a carico dei soggetti stessi.

Art. 14.
Concorso organizzativo

La Regione può fornire la consulenza ed anche l'assistenza tecnico-amministrativa in tutte le fasi di realizzazione delle opere e dei lavori di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 3, anche in coordinamento, mediante apposite convenzioni, con le province.

La Regione agevola, inoltre, mediante la concessione di contributi:

a) la costituzione o il potenziamento di uffici tecnici intercomunali, anche in accordo con quanto disposto dall'art. 75 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

b) il convenzionamento dei comuni singoli od associati e delle comunità montane con la provincia per l'affidamento alla stessa della progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale o comunitario, ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 15.
Ammissione ai contributi

Ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge regionale n. 56/77, e successive modificazioni, è vincolante, per la concessione del contributo, la presentazione da parte del comune interessato del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, nel quale è incluso l'intervento per cui si richiede il finanziamento, con riferimento al piano pluriennale di cui all'art. 5.

Per gli altri soggetti di cui all'art. 3, l'ammissione a contributo avverrà in conformità a leggi e piani di settore secondo le modalità previste nel regolamento di cui al successivo art. 32.

Il programma operativo e i suoi aggiornamenti costituiscono a tutti gli effetti domanda di contributo e devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

L'approvazione dei programmi di intervento annuali e pluriennali costituisce titolo per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 10 per le opere e gli interventi in essi previsti.

Art. 16.
Adempimenti dei soggetti beneficiari

I soggetti ammessi a contributo devono rispettare, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, i termini loro assegnati nei provvedimenti regionali di ammissione e di concessione di contributo.

Qualora i soggetti beneficiari di contributo regionale non provvedano entro i termini previsti per i singoli adempimenti, la giunta regionale li diffida ad adempiere assegnando ad essi un ulteriore termine non superiore a sessanta giorni.

Scaduto tale termine il contributo è revocato.

Art. 17.
Procedure per l'aggiudicazione dei lavori

Per le procedure di aggiudicazione delle opere e dei lavori pubblici si applicano le norme stabilite dalle leggi vigenti.

La licitazione privata, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il metodo normale di aggiudicazione degli appalti.

Gli appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, ovvero con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a trecento giorni, sono aggiudicati in base ai criteri previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni.

I lavori, assistiti da intervento finanziario regionale, da realizzarsi dai soggetti indicati nell'art. 3 e la cui esecuzione riveste, comunque, carattere di urgenza, possono essere affidati a trattativa privata.

Il carattere di urgenza è decretato dal presidente della giunta regionale, su richiesta degli enti interessati, previo parere del responsabile del servizio opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio o del responsabile del servizio tecnico a tutela della pubblica incolumità. In questo caso i lavori devono iniziare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di dichiarazione di urgenza. In caso contrario la dichiarazione di urgenza decade e la relativa procedura diviene non applicabile.

Gli interventi di pronto soccorso necessari a seguito di calamità naturali sono disciplinati dalla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38.

Possono, altresì, essere affidati con le procedure della trattativa privata i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai programmi annuali di intervento d'importo a base d'asta non maggiore di 100 milioni.

Il ricorso alla trattativa privata da parte dei soggetti di cui all'art. 3, può avvenire anche per l'affidamento dei lavori per indagini preliminari sulle opere oggetto della presente legge.

Art. 18.
Pareri e approvazione progetti

I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico previsto dall'art. 285 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, ne ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e vengono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi.

Sono sottoposti al parere del servizio opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio o delle competenti sezioni del comitato regionale per le opere pubbliche, i progetti delle opere igienico-sanitarie che per legge devono essere approvati con decreto del presidente della giunta regionale, nonché i progetti delle opere degli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere del servizio della forestazione ed economia montana competente per territorio.

I piani ed i programmi di cui agli articoli 5 e 6 individuano i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull'ambiente naturale, la cui approvazione da parte degli organi competenti è subordinata al parere del comitato regionale per le opere pubbliche.

Non occorre parere sui progetti stralciati da progetti esecutivi generali sui quali si è già espresso favorevolmente il comitato regionale per le opere pubbliche, purché l'ente interessato con apposita deliberazione garantisca il rispetto dei requisiti tecnici dell'opera.

I soggetti di cui al precedente art. 3 hanno facoltà di richiedere che il comitato regionale per le opere pubbliche si pronunci sui progetti di opere di loro pertinenza.

Il parere viene reso nei termini di cui al successivo art. 25 e non ha carattere vincolante.

Il decreto di approvazione dei progetti di opere da realizzarsi in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.

Art. 19.
Programma dei lavori e revisione prezzi

Il programma di cui all'art. 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, deve essere predisposto per le opere e lavori pubblici di importo a base d'asta superiore a 500 milioni di lire ovvero per quelli con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a trecento giorni.

La norma di cui al precedente comma si applica per le opere ed i lavori pubblici da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Al fine di evitare quanto più possibile il ricorso a finanziamenti suppletivi, i progetti devono comprendere, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, una quota per revisione prezzi da determinarsi sulla base della durata progettuale dei lavori e del prevedibile andamento dei costi considerati.

Per richiedere la revisione prezzi su opere e lavori pubblici, assistiti da contributi regionali, è necessaria la predisposizione congiuntamente al progetto, del programma che definisce lo sviluppo esecutivo dei lavori e determina il riferimento per i computi revisionali.

Art. 20.
Pubblica utilità

L'approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico della Regione o degli enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni dall'approvazione del progetto, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 21.
Collaudi

Per tutte le opere di competenza dei soggetti di cui all'art. 3 della presente legge, realizzate con il concorso della Regione e per le quali è previsto l'atto di collaudo, la nomina del collaudatore è disposta dagli enti medesimi che provvedono altresì all'approvazione degli atti di collaudo.

Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 500 milioni, IVA esclusa, ivi compresi quelli eseguiti direttamente dalla Regione, si può prescindere dal formale atto di collaudo, sostituendolo con il certificato del direttore dei lavori che ne attesta la regolare esecuzione. La stazione appaltante può comunque, anche su richiesta dell'impresa che esegue i lavori, disporre per il formale atto di collaudo per i lavori non eccedenti i 500 milioni.

L'atto di collaudo è, comunque, obbligatorio ove vengano avanzate riserve da parte dell'appaltatore.

Art. 22.
Albo collaudatori

E' istituito uno speciale albo dei collaudatori le cui modalità di formazione e di tenuta sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale.

All'albo possono essere iscritti, a richiesta:

a) i liberi professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) i dipendenti dello Stato, dalla Regione e da enti pubblici, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, in ruolo da almeno cinque anni, anche sulla base di quanto previsto dai rispettivi regolamenti del personale.

Per i collaudi delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sono fatti salvi i disposti della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Titolo IV
ORGANI CONSULTIVI

Art. 23
Comitato regionale per le opere pubbliche

E' istituito il comitato regionale per le opere pubbliche con funzioni consultive e di coordinamento tecnico in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

Il comitato opera presso gli uffici centrali della Regione e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il comitato si avvale delle strutture tecniche regionali, centrali e periferiche.

Art. 24.
Sezioni del comitato

Il comitato è articolato in sezioni per settori tipologici di opere e svolge le funzioni consultive previste dalle specifiche leggi regionali di settore, nonché quelle degli altri organi consultivi previsti dalla legislazione statale.

Le competenze di ciascuna sezione, le modalità di organizzazione funzionale delle stesse nonché del comitato in seduta plenaria, sono definite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 25.
Compiti e pareri del comitato

Il comitato regionale per le opere pubbliche nell'ambito delle sue funzioni consultive, esprime parere su:

1) il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e i programmi di intervento annuali e pluriennali;

2) i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull'ambiente naturale, di cui all'art. 18, secondo comma;

3) i progetti sui quali i soggetti di cui all'art. 3 hanno richiesto il parere ai sensi dell'art. 18;

4) l'ammissibilità ai contributi suppletivi previsti all'art. 13;

5) le proposte di risoluzioni o rescissioni di contratti per opere finanziate dalla Regione ed a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;

6) ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta dalla legislazione statale e dagli organi regionali, e dai soggetti attuatori di cui all'art. 3.

I pareri del comitato regionale devono essere forniti entro un tempo massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione relativa completa.

I pareri di cui al punto 1) del presente articolo devono essere forniti entro un termine di trenta giorni.

Art. 26.
Presidenza e organizzazione del comitato

Il comitato regionale per le opere pubbliche, costituito con deliberazione del consiglio regionale, è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato.

Le sezioni nelle quali si articola il comitato regionale sono presiedute dagli assessori delegati dal presidente della giunta regionale.

Ai lavori delle sezioni del comitato possono partecipare tutti gli assessori regionali interessati alle materie in discussione, con diritto di voto.

E' istituito presso la giunta regionale il servizio di segreteria del comitato regionale per le opere pubbliche, al fine di assicurare l'organizzazione funzionale e lo svolgimento delle competenze del comitato stesso.

L'organo di tale servizio sarà definito con legge.

Art. 27.
Composizione delle sezioni del comitato

Ogni sezione del comitato regionale per le opere pubbliche è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

a) cinque esperti di particolare competenza, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

b) quattro esperti in rappresentanza dei comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane di cui due designati dalla sezione regionale dell'ANCI, uno designato dalla sezione regionale dell'UPI e uno dalla delegazione regionale dell'UNCEM;

c) un rappresentante dell'Unione dell'edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta;

d) sei funzionari dell'amministrazione regionale, designati dalla giunta, di cui almeno uno esperto in discipline giuridico-amministrative.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario appartenente all'assessorato cui è affidata la presidenza della sezione del comitato.

Art. 28.
Funzionamento del comitato e delle sezioni

Sono invitati a partecipare alle sedute, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di competenza e senza diritto al voto, un funzionario del servizio opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio, ove questi non faccia parte della sezione quale membro effettivo, i funzionari di enti pubblici ed altri esperti di settori interessati. Qualora ne facciano richiesta al momento della trasmissione degli atti, sono invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti pubblici e delle amministrazioni pubbliche interessate agli oggetti posti all'ordine del giorno.

Possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali.

I presidenti del comitato e delle sezioni nominano i relatori fra i membri effettivi.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 29.
Seduta plenaria e relazione sull'attività del comitato

Il comitato è convocato in seduta plenaria dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato per questioni di rilevante interesse generale o su richiesta di una delle sezioni, di un assessore regionale o del presidente del consiglio regionale.

Il presidente del comitato presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta dalle sezioni del comitato stesso.

Art. 30.
Compensi dei membri del comitato

Ai componenti del comitato, che non siano amministratori o dipendenti regionali, sono riconosciuti per ogni giornata di seduta di comitato i compensi di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417, e alle leggi regionali vigenti, con i limiti e le modalità ivi previste.

Le spese per il funzionamento del comitato sono inoltrate trimestralmente dagli interessati alla segreteria del comitato regionale per le opere pubbliche stesso e vistate dal presidente per la successiva liquidazione a norma di legge.

Art. 31.
Banca dati

Tutti i soggetti attuatori di cui all'art. 3 della presente legge devono — entro il 31 dicembre di ogni anno e per ogni contratto di appalto per il quale sia stato approvato il certificato di collaudo o il certificato di regolare ultimazione dei lavori — inviare alla presidenza della regione Piemonte, una scheda, predisposta dalla Regione, contenente i seguenti dati:

a) indicazione delle ditte aggiudicatarie;

b) modalità di appalto prescelta;

c) nome del progettista, nome del direttore dei lavori, nome del collaudatore;

d) prezzo iniziale dell'appalto, costo finale dell'opera;

e) numero e importo delle perizie suppletive, con relativa stipulazione di nuovi prezzi;

f) importo della revisione prezzi;

g) importo delle riserve iscritte in contabilità;

h) interessi pagati e/o richiesti per ritardi nei pagamenti delle rate di acconto e revisionali;

i) tempo previsto per l'esecuzione - tempo effettivamente impiegato;

l) nome delle ditte subappaltatrici e importi di lavoro da loro eseguito;

m) per le opere assistite da contributo regionale, il numero della legge che consente il finanziamento dell'opera.

Per contratti d'appalto stipulati dalla Regione, la scheda verrà compilata dai servizi competenti e trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla presidenza della Regione.

I dati verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.
Regolamento di attuazione

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta la proposta del regolamento di attuazione al consiglio regionale che lo approva entro i successivi novanta giorni, previa consultazione con gli enti e organismi interessati.

Art. 33.
Entrata in vigore della presente legge e abrogazione di norme preesistenti

La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico, ivi compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione dei progetti da parte degli organi regionali già preposti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 32. Sino a tale data continuano ad applicarsi le norme di finanziamento, di programmazione, procedurali e di disciplina degli organi consultivi previsti dalle leggi regionali vigenti.

Fatto salvo il disposto del primo comma, sono abrogate le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, previste dalle leggi regionali:

15 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

9 aprile 1975, n. 21;

29 aprile 1975, n. 23, e successive modificazioni;

16 maggio 1975, n. 28, e successive modificazioni;

4 giugno 1975, n. 46;

4 giugno 1975, n. 47;

19 novembre 1975, n. 54;

11 ottobre 1976, n. 50;

12 giugno 1978, n. 31;

29 giugno 1978, n. 38, e successive modificazioni;

12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni;

19 dicembre 1978, n. 78;

1° marzo 1979, n. 10;

31 agosto 1979, n. 56;

25 febbraio 1980, n. 9, e successive modificazioni;

6 marzo 1980, n. 11;

22 maggio 1980, n. 56;

30 maggio 1980, n. 71;

19 febbraio 1982, n. 6,

e da ogni altra legge regionale nelle materie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in contrasto con la presente legge.

Art. 34.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 marzo 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 19.
Norme di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308: « Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 28 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ

Art. 1.
Obiettivi

La regione Piemonte, in armonia con le direttive del piano energetico nazionale e in attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, predispone e realizza, nell'ambito delle proprie competenze, gli interventi diretti al contenimento dei consumi di energia e all'utilizzo e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

A tal fine sono concessi:

1) contributi in conto capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;

2) contributi sugli interessi, per mutui deliberati dagli istituti di credito, per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale o, in alternativa, contributi in conto capitale.

I contributi sono destinati prioritariamente secondo gli obiettivi indicati dal piano energetico nazionale, tenendo conto delle condizioni climatiche, socio-economiche e della struttura residenziale presenti nella Regione.

Sono considerati prioritari:

a) nel settore dell'edilizia gli interventi volti a favorire il contenimento dei consumi energetici negli edifici pubblici, sportivi, residenziali;

b) nei settori agricolo e industriale gli interventi volti a favorire la trasformazione di processo per la riduzione dei consumi energetici.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate quelle indicate nell'art. 1, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, per quanto applicabile al territorio regionale.

Titolo II

CONTRIBUTI ED OPERE FINANZIABILI

Art. 2.
Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili dell'edilizia

Gli interventi di cui al presente articolo hanno il fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle

fonti rinnovabili di energia, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi.

Sono concessi contributi in conto capitale a favore dei soggetti pubblici e privati nella misura massima del 30% della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20% e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella *A*;

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nell'allegata tabella *B* sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento, nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373 e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80%;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili, purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100.000 Kcal/h, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove previsti dalla normativa vigente.

Ai fini degli interventi di incentivazione di cui al presente articolo il termine intervento deve intendersi riferito ai singoli provvedimenti così come indicato nella tabella *A* e non al complesso degli interventi eseguibili su di un edificio.

In particolare, il 20% del risparmio di energia deve intendersi riferito al contributo fornito ai consumi dall'elemento costruttivo sul quale si interviene prima dell'intervento stesso.

Nel caso di interventi a favore di cooperative e/o altre forme consortili o condominiali, il limite di 15 milioni deve essere inteso come contributo massimo per ogni singolo intervento e per ogni socio, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo e alla validità degli interventi opportunamente coordinati tra loro.

Art. 3.

Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale

Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale sono concessi contributi sugli interessi per mutui fino a dieci anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti.

Sono ammesse al contributo le iniziative che conseguano per gli impianti un'economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo, considerando prioritari gli investimenti volti a favorire le trasformazioni di processo, in particolare nelle piccole e medie industrie e nell'artigianato. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.

I contributi non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di 500 milioni di lire.

In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la Regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale fino al 25% della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni di lire.

Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dalla Regione.

La Regione eroga i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad essa assegnato.

Per l'ammissione al credito agevolato occorre altresì presentare domanda ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, corredata dalla relazione di un tecnico iscritto in un albo di un ordine o collegio professionale, che documenti la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti di cui al presente articolo.

Ai fini della concessione del credito agevolato, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla Regione, unitamente allo estratto della delibera e ad una relazione motivata.

Il presidente della giunta regionale decreta la concessione del contributo in conto interesse in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Per la definizione dei rapporti con gli istituti di credito di cui sopra, la Regione può avvalersi dell'opera della Finpiemonte S.p.a. di cui al successivo art. 8.

Titolo III

PROCEDURE

Art. 4.

Istruttoria e assegnazione dei contributi

Il contributo è concesso a seguito di presentazione di domanda da formularsi in conformità delle direttive contenute nel regolamento di applicazione della presente legge.

Il regolamento è approvato con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda di contributo è trasmessa alla Regione, secondo le modalità contenute nel regolamento di applicazione che stabilisce altresì le procedure istruttorie e di finanziamento.

La giunta regionale, visto il parere del comitato tecnico, di cui al successivo art. 6, e sentita la competente commissione consiliare, delibera l'ammissione al contributo degli interventi finanziabili organizzati in un programma.

L'erogazione del contributo è autorizzata con delibera della giunta regionale.

Il regolamento di applicazione della presente legge prescriverà le modalità di verifica della realizzazione delle opere.

Art. 5.

Comitato tecnico

Per l'applicazione della presente legge, è istituito un comitato tecnico con funzioni consultive.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, ha sede presso l'assessorato regionale per la energia, resta in carica per il periodo della legislatura in cui è stato nominato e i suoi componenti possono essere riconfermati: rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione.

Il comitato tecnico consultivo è composto da:

1) l'assessore regionale all'energia, con funzione di presidente;

2) quattro funzionari regionali, designati dalla giunta regionale, con specifiche e provate competenze nella materia di cui alla presente legge;

3) quattro rappresentanti, uno per ciascuno, dell'ENEL, dell'ENI, dell'ENEA e del CNR.

La partecipazione dei rappresentanti di questi enti è subordinata al consenso ed alla designazione degli enti stessi;

4) quattro esperti nel settore del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, scelti in base a documentata e riconosciuta attività scientifica e professionale, nominati dal consiglio regionale con votazione limitata a due nominativi.

Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario addetto al servizio regionale per l'energia.

Il funzionamento del comitato è disciplinato nell'ambito del regolamento di applicazione della presente legge di cui all'articolo 4.

Ai membri del comitato tecnico, non dipendenti dell'amministrazione regionale, compete il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 6.
Compiti del comitato

Il comitato tecnico ha il compito di:

a) fornire un supporto tecnico per la predisposizione delle idonee normative e dei provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

b) esprimere i pareri ai sensi del quarto comma dell'art. 4 sugli interventi finanziabili, verificandone la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di priorità nazionali e regionali, e l'esistenza di requisiti di fattibilità tecnico-economica, anche in base alla quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito nell'intervento.

Art. 7.
Convenzione e servizi

La giunta regionale, al fine di ottenere assistenza nell'attuazione della presente legge, può avvalersi di convenzioni con l'ENEL, l'ENI, l'ENEA e il CNR, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, nonché con le aziende municipalizzate competenti in materia energetica e le loro espressioni regionali e con gli enti strumentali regionali.

La giunta regionale è autorizzata a dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di sua competenza previsti dalla presente legge regionale di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché della legge 30 aprile 1976, n. 373.

Art. 8.
Istituti di credito

Per la concessione dei contributi sugli interessi dei mutui di cui all'art. 3 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Per la definizione dei rapporti e la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito, di cui al comma precedente, la giunta regionale può avvalersi della propria finanziaria regionale, denominata Finpiemonte S.p.a.

Nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge la regione Piemonte promuove la realizzazione di progetti, anche integrati, particolarmente significativi sotto il profilo del risparmio energetico.

A tal fine la Finpiemonte S.p.a. può assicurare, oltre alla relativa assistenza tecnica, il reperimento delle fonti di finanziamento necessarie sia direttamente mediante la prestazione di garanzie, fidejussioni, finanziamenti, sia mediante l'organizzazione di specifiche fonti di finanziamento, ovvero mediante la promozione di idonei strumenti giuridici di intervento.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.
Norme finanziarie e riparto fondi

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le assegnazioni disposte a favore della Regione ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1984 sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:

« Assegnazione di fondi per la concessione di contributi in capitale a sostegno dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili nell'edilizia (art. 6, legge n. 308/82) » e con la dotazione di lire 39.273.800.000, in termini di competenza e di cassa;

« Assegnazione di fondi per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi ovvero di contributi in capitale, per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (art. 8, legge n. 308/82) » e con la dotazione di lire 43.807.500.000, in termini di competenza e di cassa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1984, sono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:

« Contributi in capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia (art. 6, legge n. 308/82) » con la dotazione di L. 39.273.800.000, in termini di competenza e di cassa;

« Contributi nel pagamento degli interessi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (art. 8, legge n. 308/82) » con la dotazione di L. 43.807.500.000, in termini di competenza e di cassa;

« Contributi in capitale, per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (art. 8, legge numero 308/82) » con la dotazione indicata per memoria.

Sono autorizzate variazioni compensative da apportare con atto amministrativo tra gli ultimi due capitoli del comma precedente.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Le dotazioni sopra indicate potranno essere incrementate in base a successivi provvedimenti di riparto.

Contestualmente all'approvazione del regolamento di applicazione della presente legge, verrà approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, il piano di riparto dei fondi per singoli settori d'intervento, unitamente ai criteri di priorità di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 10.
Relazione annuale

La giunta regionale trasmette annualmente, entro il mese di febbraio al Ministero dell'industria, una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente per interventi di cui alla presente legge ed alla legge n. 308/82.

La relazione è accompagnata da una valutazione globale del quadro degli interventi finanziati in rapporto alle direttive nazionali ed alla programmazione regionale.

Art. 11.
Varianti in corso d'opera

Nel caso di modifiche da apportarsi al progetto presentato, il richiedente deve produrre alla Regione, prima dell'esecuzione delle opere difformi dal progetto approvato, la documentazione relativa alla variante, completa di tutti gli elaborati atti a provare che l'adozione delle modificazioni non comporta la diminuzione della resa energetica dell'intervento.

Il presidente della giunta regionale, visto il parere del comitato tecnico, espresso sulla base di specifica istruttoria, di cui al regolamento di applicazione della presente legge, decreta l'approvazione della variante.

L'approvazione della variante non comporta l'aumento del contributo.

Nel caso in cui la variante non sia approvata il richiedente deve eseguire le opere in conformità del progetto approvato.

La realizzazione di opere in difformità del progetto approvato comporta la revoca del contributo.

Art. 12.
Norme transitorie

Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla legge medesima.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della legge 29 maggio 1982, numero 308.

Art. 13.
Norme urbanistiche

Ai sensi dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 308:

a) le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia;

b) gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed agli articoli 12, terzo comma, lettera *b*), e 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni;

c) l'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e quindi non è soggetta ad autorizzazione specifica.

Art. 14.

Norme di limitazione

Ai soggetti che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge non sono applicabili le provvidenze previste dalla legge regionale 14 novembre 1979, n. 65.

TABELLA *A*
(Art. 2, n. 1)

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

STRUTTURE DA COIBENTARE - L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a. t (m' °C h/kal) dove *t* è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977 e «a» è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.

Sottotetti - a = 0,1

Terrazzi e porticati - a = 0,04

Pareri d'ambito isolate dall'esterno - a = 0,04

Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine - Senza limitazione

Pareti d'ambito isolate dall'interno - a = 0,04

Doppi vetri - Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondenti almeno a una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.

Tubazione di adduzione dell'acqua calda - Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

TABELLA *B*
(Art. 2, numeri 2 e 3)

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

in condizione di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto non inferiore al 90 %;

nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 quando il tempo di accensione sia uguale al 20 % del tempo totale di inserzione.

Ai fini degli interventi di incentivazione di cui al punto 3 dell'art. 2 della presente legge, le pompe di calore da ammettere all'incentivazione devono avere un coefficiente di prestazione uguale o maggiore a 2,65.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 marzo 1984

VIGLIONE

(2146)

REGIONE LAZIO

Avviso di rettifica alla legge regionale 19 settembre 1983, n. 67: «Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle zone addestramento cani e modifiche alla legge regionale 14 settembre 1982, n. 40». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale p. I-II della Regione n. 27 del 1° ottobre 1983 e riprodotta nella «Gazzetta Ufficiale» n. 40 del 9 febbraio 1984).

Nella legge citata in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel secondo comma dell'art. 4, in luogo di: «...non *inferiori* ...», leggasi: «... non *superiori* ...»;

nel primo comma, lettera *d*), dell'art. 5, in luogo di: «...*gli* atti...», leggasi: «...*agli* atti...».

(2664)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili e i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227